



ALLEGATO A alla Dgr n. 2543 del 23 dicembre 2014

pag. 1/2

(SCHEMA DI) CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO, LE AZIENDE AFFIDATARIE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI, IL COMANDO FORZE DI DIFESA INTERREGIONALI NORD E IL COMANDO FORZE OPERATIVE TERRESTRI PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI MILITARI IN DIVISA.

PREMESSO CHE

La norma regionale, L.R. 30 ottobre 1998 n. 25, prevede sia un preciso regime sanzionatorio per i passeggeri rilevati con titolo di viaggio mancante o irregolare e, ai fini delle azioni di contrasto alla turbativa dell'ordine pubblico, all'articolo 33bis, introdotto dalla legge regionale 26 novembre 2004, n. 24 e successivamente integrato dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 24, disciplina la libera circolazione per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine sui mezzi del trasporto pubblico locale.

Detta disposizione, come specificato nella relazione accompagnatoria alla richiamata l.r. 24/2004, mira ad incentivare i sistemi di sicurezza ed aumentare la prevenzione degli atti delittuosi a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, aumentare il controllo sui passeggeri, contribuendo a ridurre la frode e la falsificazione dei titoli di viaggio nonché l'evasione dal pagamento delle tariffe prestabilite da parte degli utenti trasportati.

Recenti fatti di cronaca hanno evidenziato situazioni di criticità sui mezzi pubblici, con aggressioni al personale viaggiante e molestie ai viaggiatori; per altro l'evasione tariffaria rappresenta per le Aziende di trasporto un mancato introito che contribuisce a sbilanciare la gestione economica del servizio.

Si ritiene opportuno incentivare anche altre azioni che possano essere di supporto per il contrasto delle situazioni di criticità evidenziate.

La presenza di personale appartenente alle Forze Armate che indossa la divisa può conseguire un effetto positivo e contribuire perciò a rendere ancora più efficace l'azione di deterrenza rispetto ad episodi di microcriminalità o comportamenti scorretti da parte degli utenti.

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione stipulata tra (indicare il Presidente o un suo delegato) della Regione del Veneto, il Comando Interforze di (indicare denominazione comando responsabile) e l'Azienda (indicare il nome)

Articolo 2 – Oggetto

La presente convenzione regola il riconoscimento della libera circolazione dei militari in divisa nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, stradale e della navigazione svolti in Regione del Veneto.

Articolo 3 – Riconoscimento da parte del soggetto gestore

L'azienda di trasporto (indicare il nome) affidataria del servizio di trasporto pubblico locale in Regione del Veneto, riconosce la libera circolazione per i militari in divisa, al fine di una efficace azione di deterrenza rispetto ad episodi di microcriminalità o comportamenti scorretti da parte degli utenti. Il personale di cui all'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, potrà richiedere al militare in divisa

l'esibizione della tessera di riconoscimento rilasciato dal rispettivo Comando militare o eventuale documento valevole a dimostrare l'appartenenza alle Forze Armate.

Articolo 4 – Disposizioni dei Comandi Militari

I Comandi delle Forze di (indicare denominazione del comando responsabile) procederanno a fornire le opportune disposizioni al rispettivo personale in servizio per una sensibilizzazione all'uso della divisa nei mezzi di trasporto pubblico locale.

Articolo 5 – Gratuità della circolazione

La libera circolazione dei militari in divisa nei servizi di trasporto pubblico locale non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale e del/i contratto/i di servizio stipulato/i dall'azienda (indicare il nome) e il rispettivo Ente affidante. L'azienda assume l'impegno a non avanzare alcuna pretesa economica in ragione di tale riconoscimento.

Luogo _____ Data _____

Per la Regione del Veneto

Per il Comando delle Forze (indicare denominazione)

Per il Comando delle Forze (indicare denominazione)

Per l'Azienda (indicare il nome)
